

STATUTO FONDAZIONE ERGA

Art. 1

Costituzione

Su iniziativa dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, della Scuola Normale Superiore di Pisa e dell'avvocato Paolo Fresco è costituita una fondazione denominata ERGA (Economia, Ricerca, Gestione per le Arti e la Cultura).

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Fondazione ERGA" o, indifferentemente, "Erga Foundation".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, realizzerà i propri fini nel rispetto dei principi di solidarietà sociale (di cui all'art.10 primo comma lettera "a" del D. Lgs.460/97).

Art. 2

Sede Delegazioni ed Uffici

La Fondazione ha sede in Milano, via Sarfatti 25.

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 3

Scopi

La Fondazione è costituita allo scopo di promuovere e realizzare attività di ricerca, attività di comunicazione e promozione, attività didattiche e formative a differenti livelli di avanzamento. A tal fine essa potrà:

- sviluppare ricerche e progetti su commessa o, indipendentemente da una commessa esterna, nei limiti degli stanziamenti approvati dai bilanci preventivi;
- accogliere progetti di ricerca provenienti da ricercatori di altre istituzioni universitarie, artistiche o editoriali attraverso programmi di fellowship e scambi;
- contribuire a creare, raccogliere e diffondere best practices di collaborazione tra il sistema delle imprese, le istituzioni culturali, le industrie culturali, i territori e il sistema di tutela, gestione e valorizzazione dell'arte, del territorio e della cultura.

Scopi della Fondazione sono, altresì, le attività di progettazione culturale e di gestione di istituzioni culturali (ai sensi del Dlgs. 368 del 1998 e del Regolamento di cui al Decreto del Ministero Beni ed attività culturali n. 491 del 27.11.2001) con particolare riferimento ai settori:

- a) della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (musei, siti archeologici, paesaggi culturali);

- b) della valorizzazione territoriale e delle città d'arte;
- c) dei mercati dell'arte;
- d) delle industrie culturali (editoria, multimedia, cinema, televisione, radio, discografia) nelle loro relazioni con la valorizzazione del patrimonio culturale.

I metodi, gli strumenti di ricerca e le competenze sollecitate dalla Fondazione rispondono all'esigenza di integrare le dimensioni analitiche tradizionali delle facoltà economiche (economia aziendale, economia politica, economia pubblica, finanza, diritto, sociologia, storia) con le competenze storico-umanistiche (ad es. archeologiche, storico artistiche, storiche e museografiche) e scientifiche necessarie al buon completamento dei diversi progetti. I progetti attivati potranno quindi rispondere a criteri di ibridazione disciplinare o di specializzazione, a seconda dell'obiettivo e della fase di sviluppo dei progetti stessi.

La Fondazione si svilupperà valorizzando le competenze presenti negli Atenei fondatori incrementandole nel tempo attraverso la partecipazione e il contributo di diversi centri di eccellenza nazionali ed internazionali.

La Fondazione ambisce a garantire il più alto livello qualitativo su scala nazionale ed internazionale per le attività gestite e promosse e a predisporre gli strumenti idonei a consentire tale garanzia.

Art. 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi o ai Fondatori di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- f) promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;

- g) erogare premi e borse di studio secondo principi e modalità da determinarsi con apposito regolamento;
- h) promuovere e supportare l'organizzazione di attività di formazione di corsi e di seminari attinenti ai settori d'interesse della Fondazione e/o delle Università fondatrici;
- i) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
- j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 **Vigilanza**

L'Autorità Competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile.

Art. 6 **Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dal patrimonio derivante dalla estinzione del "Comitato ASK" costituito il 18.02.2004 dalla Scuola Normale, l'Università Bocconi e l'avv. Paolo Fresco nonché dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Istituzionali e dai Fondatori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori, dai Fondatori Partecipanti, o dai Sostenitori;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) alla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- f) da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio.

Il Patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è vincolato al perseguimento degli scopi statutari. In caso di cessazione del rapporto dovuto a qualsiasi causa i Fondatori istituzionali, i Fondatori, i Fondatori Partecipanti ed i Sostenitori non potranno chiedere la restituzione di quanto conferito al patrimonio o al fondo di gestione, salvo quanto previsto dalla vigente normativa in favore del Ministero Beni ed attività culturali, qualora partecipi alla Fondazione.

Art. 7

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
- d) da contributi dei Fondatori Istituzionali, Fondatori, Fondatori Partecipanti o dei Sostenitori nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione;
- e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio di amministrazione con l'ausilio del Direttore Generale.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di indirizzo in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Lo schema dei bilanci predisposti dal Consiglio di amministrazione, accompagnati da una relazione sulla gestione, dovranno essere trasmessi, almeno trenta giorni prima della seduta in cui il Consiglio di indirizzo procederà alla relativa approvazione, dal Presidente ai Fondatori Istituzionali, Fondatori, Fondatori partecipanti ed al Collegio dei Revisori.

Nella redazione del bilancio di esercizio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative e raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni esclusivamente nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di indirizzo ed alla relazione del Collegio

dei Revisori, a tutti i Fondatori Istituzionali, Fondatori, Fondatori partecipanti ed al Comitato dei Sostenitori.

Art. 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

1. Fondatori Istituzionali;
2. Fondatori;
3. Fondatori Partecipanti;
4. Sostenitori.

Art. 10

Fondatori

Sono Fondatori Istituzionali l'Università "Luigi Bocconi" e la Scuola Normale Superiore, in considerazione della condivisione delle attività scientifiche ed educative della Fondazione nonché del sostegno fornito.

Sono Fondatori l'Avv. Paolo Fresco e gli altri soggetti senza scopo di lucro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Sono Fondatori Partecipanti le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private senza scopo di lucro che, aderendo successivamente all'atto costitutivo ed al presente statuto, si assumano l'obbligo di contribuire al patrimonio e/o al fondo di gestione della fondazione nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione. La qualità di Fondatore Partecipante si acquista, nei casi e con le modalità previste da apposito regolamento, mediante nomina deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Agli Enti pubblici che assumano la qualità di Fondatori Istituzionali o Fondatori, o Fondatori partecipanti è riconosciuta la facoltà di effettuare il solo conferimento iniziale, da imputarsi al fondo di dotazione, con esonero da qualsiasi contribuzione, ordinaria o straordinaria, annuale o periodica successiva. Tale facoltà si esercita con dichiarazione espressa in sede di atto costitutivo o, per coloro che assumano la qualità di Fondatore partecipante, in sede di richiesta di adesione.

Art. 11

Sostenitori

Possono diventare Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, singole o associate e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o al Fondo di Gestione mediante un contributo una tantum ovvero annuale o pluriennale in denaro, beni mobili o immobili (anche in uso) o di altra utilità riconosciuta meritevole, secondo criteri e modalità stabilite in apposito regolamento, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta. La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato e la prestazione regolarmente erogata.

Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonchè gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 12

Prerogative dei Sostenitori

I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento.

Art. 13

Ammissione, decadenza e rinuncia

La qualità di Fondatore Istituzionale, Fondatore, Fondatore Partecipante e quella di Sostenitore si perdono per decadenza o per rinuncia.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di indirizzo con deliberazione assunta con la maggioranza assoluta per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni o non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

La rinuncia si esercita mediante comunicazione con lettera raccomandata indirizzata al Presidente della Fondazione.

In ogni caso di decadenza o rinuncia, resta fermo il divieto di ripetizione di quanto versato o conferito dal membro uscente alla Fondazione a qualsivoglia titolo, ed il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione
- il Consiglio di indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
- il Comitato dei Sostenitori;

Art. 15 **Presidente**

Il Presidente della Fondazione è il Presidente del Consiglio di indirizzo nonché del Consiglio di Amministrazione e del Comitato dei sostenitori.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e sottoscrive gli atti di propria competenza.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; egli può delegare singoli compiti ai VicePresidenti.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Al Presidente compete l'adozione, nei casi di urgente necessità, degli atti di competenza del Consiglio di Indirizzo o Consiglio di Amministrazione, escluse le deliberazioni concernenti la straordinaria amministrazione nonché quelle di approvazione dei bilanci, alle modifiche di statuto, alla trasformazione o estinzione dell'ente, sottoponendoli alla ratifica dei Consigli competenti nella prima adunanza utile.

Il Presidente può convocare i fondatori Istituzionali, il Fondatore, i Fondatori Promotori, i Sostenitori e i membri del Comitato Scientifico in Adunanza plenaria. In tale occasione tali componenti della Fondazione potranno formulare le loro proposte e valutazioni e verranno loro illustrate le attività svolte dall'ente nonché le prospettive del suo sviluppo.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito, per sua indicazione, da un Vice Presidente

Il Presidente resta in carica quattro esercizi e può essere riconfermato per una sola volta.

Art 16 **Consiglio di Indirizzo**

Il Consiglio di indirizzo è l'organo cui è riservata la deliberazione degli atti essenziali della vita dell'ente ed al raggiungimento dello scopo.

Esso è composto da:

- due rappresentanti per ciascun Fondatore Istituzionale;
- un rappresentante per ciascun Fondatore;
- un rappresentante per ciascun Fondatore Partecipante;
- il Presidente del comitato scientifico;
- un rappresentante per la categoria dei sostenitori tra i soggetti che si siano distinti, per meriti personali o professionali, nei settori di interesse della Fondazione;

Alle sedute del Consiglio di indirizzo partecipa il Direttore Generale con funzioni di segretario.

Il Consiglio di indirizzo dura in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca, ed i consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta e, se nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica per lo scorcio del quadriennio.

La carica di Consigliere di indirizzo è incompatibile con quella di Direttore Generale, membro del Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico.

Il diritto di nomina deve essere esercitato mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata da inviare al Presidente della Fondazione trenta giorni **prima della data**

prevista per il rinnovo del Consiglio medesimo, nella quale devono essere indicate le generalità del designato. Con le stesse modalità devono essere comunicate la revoca e le dimissioni dell'avente diritto. In caso di revoca deve essere indicato il nominativo del nuovo componente.

Nel caso di cessazione dalla carica, per motivi diversi dalla revoca, di un consigliere nominato, l'avente diritto ha facoltà di procedere alla nuova designazione; a tal fine il Presidente richiede, con lettera raccomandata a/r, la nuova designazione, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'avente diritto non si esprima nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta di cui sopra, il consigliere verrà designato per cooptazione dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di indirizzo è competente a:

- a) stabilire, sentito il parere vincolante del Comitato scientifico, le direttive **generali** e programmatiche di attività annuali o pluriennali della Fondazione;
- b) approvare il bilancio economico di previsione, il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di amministrazione;
- c) approvare, sentito il Comitato Scientifico, il regolamento relativo ai criteri e modalità dell'acquisizione della qualità di Fondatore partecipante e quella di Sostenitore, nonché gli altri regolamenti;
- d) determinare le quote annuali di contribuzione dovute dai Fondatori Istituzionali, dai Fondatori, dai Fondatori promotori e dai Sostenitori;
- e) eleggere tra i propri componenti espressi dai Fondatori Istituzionali e dai Fondatori, il Presidente della Fondazione;
- f) nominare, tra i membri designati dai Fondatori Istituzionali, i due vicepresidenti individuando le funzioni ad essi delegate;
- g) determinare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
- h) nominare, con il voto favorevole dei Consiglieri designati dai Fondatori istituzionali e Fondatori, i membri del Consiglio di amministrazione;
- i) determinare la composizione del Comitato Scientifico e nominare, con il voto favorevole dei Consiglieri designati dai Fondatori istituzionali, i membri del Comitato stesso;
- j) nominare il Collegio dei Revisori;
- k) deliberare in ordine alla decadenza dei Fondatori istituzionali, dei Fondatori, dei Fondatori partecipanti e dei Sostenitori;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie, sentito il Comitato scientifico;
- m) deliberare, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, in ordine a partecipazioni o costituzioni societarie o in enti dotati di personalità giuridica;
- n) deliberare in ordine alla estinzione dell'ente ed alla devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni di legge vigenti;
- o) determinare i compensi per le cariche
- p) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o dalle norme di legge ad esso applicabili.

Le deliberazioni di cui ai precedenti punti l) m) ed n) potranno essere validamente assunte esclusivamente a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti il Consiglio e previa acquisizione degli atti di approvazione dei competenti Organi accademici delle Università Fondatrici.

Art 17

Convocazioni e quorum

Il Consiglio di indirizzo è convocato almeno due volte l'anno dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con almeno dieci giorni di preavviso; ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione può essere comunicato, oltre che con lettera raccomandata, con mezzi che garantiscano certezza dell'avvenuta ricezione (telegrammi, fax, etc.).

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della stessa e la documentazione relativa agli argomenti oggetto di trattazione. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo il metodo del voto capitario. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri in carica. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo maggiori quorum stabiliti dal presente statuto.

Il membro del Consiglio di indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso ed il Presidente attiva la procedura prevista dall'articolo precedente per la sostituzione.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. Copia del verbale di ogni seduta deve essere inviata ai Fondatori Istituzionali, ai Fondatori, ai Fondatori partecipanti ed ai Sostenitori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei Vicepresidenti. In caso di assenza di questi la riunione verrà aggiornata alla prima data utile.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da tre a cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Consiglio di indirizzo.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni, salvo dimissioni o revoca. I consiglieri possono essere riconfermati per una sola volta e, se **nominati prima della scadenza quadriennale, restano in carica per lo scorcio del quadriennio.**

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con funzioni di segretario.

La carica di Consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di Direttore Generale, membro del Collegio dei Revisori e del Comitato Scientifico.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare provvede a:

1. predisporre, con l'ausilio del Direttore Generale, il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2. deliberare l'ammissione di Fondatori partecipanti e l'attribuzione della qualità di sostenitore secondo le disposizioni stabilite dall'apposito regolamento;
3. deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto di immobili, e sulla destinazione degli stessi, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4. deliberare, previo parere del Consiglio di Indirizzo, in ordine ad alienazioni di elementi del patrimonio immobiliare e destinazione delle somme ricavate;
5. nominare il Direttore Generale della Fondazione, su proposta dei Fondatori Istituzionali e dei Fondatori, determinandone i compiti, la qualifica e la natura dell'incarico;
6. deliberare, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica della fondazione autorizzando il Direttore alla stipula di eventuali contratti per collaborazione o rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
7. autorizzare il presidente a stipulare contratti e convenzioni;
8. autorizzare il Presidente a promuovere liti attive e resistere in liti passive davanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria;
9. nominare i rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi ed istituzioni e verificare l'attività da questi svolta, riferendone al Consiglio di Indirizzo;
10. svolgere ogni ulteriore compito ad esso delegato dal Consiglio di Indirizzo o affidato dal presente Statuto.

Al Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste per il Consiglio di Indirizzo per quanto riguarda convocazioni, quorum, deliberazioni e durata della carica ove compatibili.

Art. 19

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri non inferiore a cinque e non superiore a 15 nominati dal Consiglio di Indirizzo, in funzione delle attività da svolgersi, tra soggetti di riconosciuto prestigio nel campo della formazione, della ricerca, della cultura, dell'arte, nonché della gestione di Enti ed Istituzioni, con particolare riferimento alle aree di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico nomina tra i propri componenti il Presidente il quale esercita funzioni di coordinamento interno e raccordo con gli altri Organi della Fondazione.

Tutti i componenti del Comitato, ivi compreso il Presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta. In ogni caso il Comitato Scientifico dura in carica fino alla scadenza del Consiglio di Indirizzo che lo ha nominato.

La Carica di Componente del Comitato Scientifico è incompatibile con quella di Consigliere di Indirizzo, di Amministrazione, Direttore Generale e membro del Collegio dei Revisori.

Il Comitato garantisce la qualità scientifica delle scelte programmatiche della Fondazione mediante l'esercizio di funzioni di consulenza a supporto delle decisioni degli Organi della Fondazione determinando, altresì, i criteri di valutazione delle attività.

Il Comitato scientifico esprime pareri vincolanti in ordine agli indirizzi di ricerca, alle attività formative, ai progetti istituzionali e conto terzi nonché alla gestione e valorizzazione dei beni culturali eventualmente affidati alla Fondazione.

Art. 20

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo.

Tutti i membri del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Qualora alla Fondazione aderisca il Ministero per i Beni ed Attività culturali, uno dei membri del Collegio dei Revisori sarà designato dal suddetto Ministero ed un altro dal Ministero dell'Economia e Finanze.

Il Collegio dei Revisori, organo di revisione della gestione amministrativo-contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo e di rendiconto economico, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta.

Articolo 21

Comitato dei Sostenitori

Il comitato dei Sostenitori è composto da un rappresentante per ciascun sostenitore secondo quanto previsto nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è regolarmente versato e la prestazione regolarmente erogata.

Il Comitato dei Sostenitori è presieduto dal Presidente della Fondazione.

Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del Presidente ed è dal medesimo convocato, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei inoltrati almeno quindici giorni prima della data fissata della riunione. Il Comitato dei Sostenitori è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza degli stessi.

Il Comitato dei Sostenitori:

- Esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi della Fondazione.
- Formula proposte al Presidente della Fondazione sui programmi di ricerca e di formazione, e sulle altre attività culturali in collaborazione con il Direttore Generale della Fondazione.

Art. 22

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti con specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione, su proposta del Presidente della Fondazione

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Fondazione.

Egli, in particolare:

1. provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
2. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
3. presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione un rapporto sul funzionamento della Fondazione;
4. a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, predispone, sentito il parere del Comitato Scientifico per la parte di competenza, un budget da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
5. partecipa con funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato dei Sostenitori e del Comitato Scientifico.

Il Direttore Generale resta in carica quattro esercizi, salvo revoca dell'incarico o dimissioni, e può essere riconfermato per una sola volta.

Art. 23

Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle due parti. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri giudicheranno **secondo diritto**, rendendo il loro lodo entro 90 giorni dall'insediamento.

La sede dell'arbitrato sarà Milano.

Art. 24

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 25

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 26

Norma di coordinamento.

Con la costituzione della "Fondazione ERGA" si estingue, per raggiungimento dello scopo, il "Comitato promotore della Fondazione ASK" con sede in Milano Via Sarfatti 25 (CF.....).

Qualora la Fondazione non possa ottenere il Riconoscimento dall'Autorità Governativa i sottoscrittori provvederanno alla estinzione dell'ente non riconosciuto, restituendo i conferimenti iniziali, incluso quanto proveniente dal "Comitato promotore della Fondazione ASK" al netto delle spese sostenute.

Art. 27

Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Istituzionali e Fondatori in sede di atto costitutivo, salvo che per il Comitato scientifico, e verranno successivamente integrati.

In attesa del Riconoscimento non potranno essere adottati atti di straordinaria amministrazione, salvo quelle modifiche di statuto che dovessero rendersi necessarie per ottenere il riconoscimento.